

DIREZIONE: **DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**

SERVIZIO: **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO**

UFFICIO: **LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL**

OGGETTO: Legge Regionale 29 maggio 2007 n.11. Richiesta di autorizzazione nuova linea commerciale "Monte reale-Pizzoli-L'Aquila-Roma" della società Ognivia Company International S.r.l. acquisita agli atti in data 11 gennaio 2012 Prot.n.RA/6672/DE10.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Che con nota acquisita agli atti in data 11 gennaio 2012 Prot. n.RA/6672/DE10 la società Ognivia Company International S.r.l. ha presentato ai sensi della L.R.11/2007 la Richiesta di autorizzazione per la nuova linea commerciale "Monte reale-Pizzoli-L'Aquila-Roma";

DATO ATTO che le relazioni di traffico richieste sono: Monte reale-Pizzoli-L'Aquila-Roma;

DATO ATTO che le suddette relazioni di traffico sono le sole che possono essere effettuate dal vettore, senza altre fermate intermedie, stante il divieto di traffico locale che viene imposto negli atti di autorizzazione delle linee, e che il confronto con gli orari degli altri vettori presenti sulla relazione di traffico è stato effettuato ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'art.3 della L.R.11/2007 solo rispetto al TPL oggetto di contribuzione regionale;

DATO ATTO pertanto che è stato verificato che il servizio commerciale proposto non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario e che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca, con la rete dei servizi minimi essenziali di competenza regionale, che sono oggetto di contribuzione regionale, anche ai fini dell'efficienza e efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non deve prevedere relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi rientranti nella rete dei servizi minimi essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni;

DATO ATTO che i criteri di massima utilizzati al fine di valutare positivamente la compatibilità con il sistema di TPL sono: la distanza oraria tra la partenza delle corse di TPL e le corse commerciali di un almeno un'ora, con un "range" di elasticità minima al di sotto o al di sopra dell'ora in termini di minuti; valutazione dell'esistenza di linee di TPL attuate con coincidenze con cambio di autobus con tempi di attesa significativi per l'utenza; evidenti differenze di tempo di durata delle corse con confronto sempre circa un'ora. Tali valori sono stati valutati nel loro insieme e hanno contribuito tutti a definire la compatibilità con il TPL. Inoltre il confronto non viene fatto con le linee di TPL autorizzate in base all'art.2 comma 2 lett.d/bis della L.R.59/1999 che non sono oggetto di contribuzione regionale e non sono quindi servizi minimi essenziali. Invece, le linee commerciali autorizzate ai sensi della L.R.11/2007 possono sovrapporsi tra loro in concorrenza secondo regole di mercato, anche le tariffe sono libere con il solo obbligo di comunicazione alla regione delle variazioni. Anche sulle relazioni per Roma-Fiumicino Aeroporto-Ciampino Aeroporto non viene effettuata nessuna verifica, non essendo interessata la rete di TPL regionale;

DATO ATTO quindi che in merito alla suddetta domanda sono state verificate le condizioni di accesso al mercato di cui all'art. 3 della L.R.11/2007 ed in particolare la condizione di cui alla

lettera m) del comma 2 art.3, rispetto alle relazioni di traffico richieste dalla società, e che tale esame è stato espletato con i risultati di cui al documento istruttorio All.1;

DATO ATTO che la documentazione presentata dimostra il rispetto delle condizioni previste per l'accesso al mercato di cui all'art.3 della L.R.11/2007 mentre la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del Regolamento CE N.1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada sarà dimostrata con il deposito presso il Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro dell'attestato sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del suddetto Regolamento CE N.1071/2009 rilasciato dall'Ufficio UMC provinciale competente;

DATO ATTO che per quanto riguarda la compatibilità con la rete dei servizi minimi essenziali di competenza regionale la verifica prevista dalla lettera m) comma 2 che art.3 della L.R.11/2007, per l'accesso al mercato, non è la sola che attualmente si applica alla fattispecie;

DATO ATTO infatti che, successivamente alla L.R.11/2007, è entrato in vigore l'art. 4 del D.L.138/2011 che al comma 1 prevede che le regioni e enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. All'esito della verifica gli enti adottano una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio;

PRESO ATTO che in attuazione del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 138/2011 il Governo ha emanato la bozza di Regolamento di attuazione recante i criteri per la verifica e la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, che disciplina la formulazione dello schema di delibera quadro, completo della relativa istruttoria, approvato dalla Giunta regionale da inviare all'Autorità Garante della concorrenza entro 12 mesi dalla entrata in vigore del D.L. 138/2011;

DATO ATTO che, con riferimento al complesso delle suddette norme di legge e regolamentari si evidenzia che le richieste avanzate dalle imprese di trasporto, che si propongono di attuare servizi di trasporto pubblico su varie direttrici di traffico, a rischio di impresa, senza oneri a carico della regione, non devono essere valutate solo sulla base della L.R.11/2007 operando il confronto con i servizi minimi essenziali nei termini posti dall'art. 3 ma anche in base alle normative citate e che ciò potrà avvenire con l'adozione della delibera quadro di cui l'art. 4 del D.L.138/2011;

CONSIDERATO quindi che ogni eventuale provvedimento di rigetto delle richieste di nuove linee, o di singole corse delle stesse, in base alla lettera m) comma 2 art.3 della L.R.11/2007, potrà essere riconsiderato dopo l'esito della delibera quadro adottata dalla Giunta regionale in base all'art. 4 del D.L.138/2011 e del regolamento di attuazione adottato con Decreto del Ministro per gli affari regionali;

VISTO il D.L. 13 agosto 2011 n.138;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2012 n.1;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

Visto il Regolamento CE N.1071/2009;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare, in relazione alla richiesta di autorizzazione la nuova linea commerciale presentata dalla Ognivia Company International S.r.l. ai sensi della L.R.11/2007 “Monte reale-Pizzoli-L’Aquila-Roma”, le risultanze del documento istruttorio di cui all’All.1;
2. di dare atto che, in merito alla richiesta avanzata dalla società Ognivia Company International S.r.l.:
 - *non sono autorizzabili* ai sensi della lettera m) del comma 2 dell’art.3 della L.R.11/2007 nell’ambito della linea richiesta le seguenti corse comprese nelle relazioni di traffico richieste:
 - RELAZIONE L’AQUILA-ROMA:
Corse ore 17.00/18.45 - ore 05.00/06.45;
 - RELAZIONE ROMA-L’AQUILA:
Corse ore 13.00/14.45 - ore 19.30/21.15;
3. di disporre, in relazione a quanto disposto dai punti n.1 e n.2 del presente provvedimento, il diniego della richiesta di nuova linea commerciale “Monte reale- Pizzoli-L’Aquila-Roma” della società Ognivia Company International S.r.l. in quanto le relazioni di traffico proposte non soddisfano le condizioni di cui all’art.3 comma 2 lett.m della L.R.29 maggio 2007 n,11 “Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale” proponendo un servizio che non è compatibile e si sovrappone e interferisce con la rete dei servizi minimi essenziali di competenza regionale, anche ai fini dell’efficienza e efficacia della spesa pubblica;
4. di dare atto che il provvedimento di diniego della linea commerciale richiesta “Monte reale-Pizzoli-L’Aquila-Roma”, disposto in attuazione della lettera m) comma 2 art. 3 della L.R.11/2007, potrà, su richiesta della società Ognivia Company International S.r.l., essere riconsiderato dopo l’esito della delibera quadro adottata dalla Giunta regionale in base all’art. 4 del D.L. 138/2011 e del regolamento di attuazione adottato con Decreto del Ministro per gli Affari Regionali;
5. di notificare la presente determinazione alla società Ognivia Company International S.r.l. con sede legale in Via Rocco Carabba n.37, 67100 L’Aquila;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso (Legge 06.12.1971), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dal ricevimento della stesso(D.P.R. 24.09.1971, n.1199);
7. di inviare il presente atto al Direttore Regionale nonché al Componente la Giunta.

L'Estensore
(firma)
(P.I. Antonio Comignani)

Il Responsabile dell'Ufficio
(firma)
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

Il Dirigente del Servizio
(Firma)
(Dott.ssa. Maria Antonietta Picardi)
